



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale
CdR 13.01.02

Determinazione

Oggetto: ESECUZIONE ANTICIPATA D'URGENZA DEL CONTRATTO. Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica: linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v.. (CIG: 7539076254). PROROGA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO
E DELLA CONTINUITA' TERRITORIALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 recante “*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente “*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione*” e s.m.i.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2014, n. 17/20, avente ad oggetto “*Stato dell'organico e degli uffici dell'Amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione e contenimento delle strutture regionali*”;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dei Trasporti 3 febbraio 2015, n. 1, recante “*Ridefinizione articolazione organizzativa Assessorato dei Trasporti*”;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 110/25409 del 19.10.2015, con il quale sono state conferite alla D.ssa Michela Farina le funzioni di direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale presso la Direzione Generale dei Trasporti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante *“Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”* e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 avente ad oggetto *“Legge di stabilità 2019”*;
- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49, concernente *“Bilancio di previsione triennale 2019-2021”*;
- VISTO il Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi;
- VISTI il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) e la Comunicazione della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final) di interpretazione del medesimo Reg.to (CEE) n. 3577/92, per quanto compatibili;
- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme della Unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) in GUUE 11.1.2012;
- VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante *“Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e s.m.i, per quanto compatibili;
- VISTO il Decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 234 e s.m.i., recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative”* con il quale si è data attuazione alla legge *“Bassanini”* n. 59 del 1997 e si sono espressamente conferite alla Regione Sardegna le funzioni e i compiti che il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

regioni a statuto ordinario, peraltro subordinandole all'effettivo trasferimento delle risorse e beni necessari;

- VISTO l'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 - "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" - convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009 n. 166 - rubricato "*Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime*" - per quanto compatibile, il quale prevede, tra l'altro, la liberalizzazione delle rotte di cabotaggio marittimo, il conferimento alle regioni (per quelle a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti) delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una stessa regione;
- VISTA la Decisione del 16 marzo 2004 (2005/163/CE), relativa agli aiuti di stato corrisposti dall'Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) [notificata con il numero C(2004) 470], con cui, tra l'altro, la Commissione Europea ha ritenuto che il collegamento Sardegna - Corsica, pur essendo di natura internazionale, è tuttavia da considerarsi un collegamento frontaliere a breve distanza e di interesse prevalentemente locale sia per le comunità sarde sia per quelle corse. La Commissione ha, inoltre, evidenziato che le caratteristiche di tale collegamento, in particolare l'interesse prettamente locale e il basso potenziale di sviluppo, non fanno ritenere che le compensazioni erogate dalle Autorità pubbliche per l'esercizio del servizio siano suscettibili di alterare gli scambi in misura contraria all'interesse comune;
- VISTA la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 recante "*Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna*" e s.m.i., per quanto compatibile, e in particolare l'art. 7, comma 4, che disciplina, quali servizi pubblici rientranti nel sistema di servizi minimi di livello locale, i collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituiti fra la Sardegna e le sue isole minori;
- VISTA la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 18, recante "*Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977.*", che, tra l'altro, individua, all'articolo 4 comma 1 lett. c), fra i servizi marittimi di preminente interesse regionale anche i



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna e con la Corsica;

- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, in particolare gli artt. 164 e ss (Parte III, sui Contratti di concessione), e s.m.i.
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “*Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs. 50/2016;
- VISTA la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 40/29 del 7 agosto 2015, recante “*Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo per l'affidamento con procedura concorsuale dei servizi minimi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale con le isole di San Pietro e di La Maddalena e sulla linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio*.”;
- VISTA la Legge Regionale 6 febbraio 2018, n. 4, recante “*Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica*.”, che identifica il servizio sulla rotta S. Teresa – Bonifacio quale servizio di cabotaggio avente preminente interesse regionale, e più specificatamente all’articolo 1 dispone “*...In attuazione e per le finalità previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977), in particolar modo per garantire il diritto alla mobilità del popolo sardo e la continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica e nell’esercizio delle funzioni relative ai servizi marittimi di preminente interesse regionale e alla continuità territoriale marittima, la Regione autorizza, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, il servizio pubblico di collegamento marittimo nella tratta S. Teresa-Bonifacio e la correlata spesa, per gli anni 2018, 2019 e 2020, per euro 2.557.500 (missione 10 - programma 03 - titolo 1)...*”;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2018, n. 17, recante “*Disposizioni urgenti in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica.*”, la quale rimodula, tra le annualità interessate, la spesa di cui alla citata L.R. n. 4/2018;
- VISTA il Decreto dell'Assessore dei Trasporti N. 4 del 18.7.2018, recante “*Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e la Corsica (Linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio) e del quadro tariffario di riferimento.*”;
- VISTA la propria Determinazione prot. n. 7350 Rep. n. 450 del 3.8.2018 con la quale è stata indetta la procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 nonché degli artt. 164 e ss (Parte III), del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di persone, veicoli, merci in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica: linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v. (CIG: 7539076254);
- VISTA la propria Determinazione prot. n. 10491 Rep. n. 709 del 15.11.2018, con la quale, tra l'altro, è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica: linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v. (CIG: 7539076254), a favore della **Moby S.p.A.**, con sede in Largo Augusto 8 - 20122 Milano (MI) (Codice Fiscale: 04846130633/Partita IVA: 133001990159), per l'importo massimo pari a Euro **864.234.00** (ottocentosessantaquattromiladuecentotrentaquattro/00) (IVA esclusa), e per la durata massima di 15 (quindici) mesi non consecutivi.
- VISTA la nota della Direzione generale dell'Area Legale della Presidenza (prot. n. 12728 del 21.12.2018) recante “T.A.R. SARDEGNA – Ricorso proposto da BN Sardegna di Navigazione S.r.l., contro la Regione Autonoma della Sardegna e altri per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione della Regione Sardegna prot. n. 10491 rep. 709 del 15.11.2018 di approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice della graduatoria e di aggiudicazione della procedura in parola in favore della Moby S.p.A., nonché di ogni altro atto connesso. TRASMISSIONE RICORSO.”;
- VISTO l'art. 32, comma 11, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede, tra l'altro, che nel caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni;

RITENUTO pertanto di dover ricorrere all'esecuzione d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8, 11 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di assicurare l'avvio del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale transfrontaliera tra le comunità isolate della Sardegna e la Corsica, in mancanza del quale le suddette isole sarebbero rimaste prive dei necessari servizi quotidiani di collegamento, in quanto le regole del libero mercato non garantivano, su altri collegamenti esistenti, attestati su altri porti, la regolarità, la continuità, la frequenza, la capacità di fornitura del servizio e la certezza delle tariffe, così come determinato dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio pubblico in oggetto;

VISTA la propria determinazione n. 11941 Rep. n. 846 del 27.12.2018, recante "Esecuzione anticipata d'urgenza del contratto. Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica: linea Santa Teresa di Gallura – Bonifacio e v.v. (CIG 7539076254)", mediante la quale si è fatto ricorso all'esecuzione d'urgenza alle stesse condizioni previste nell'offerta presentata dall'aggiudicatario e negli atti di gara per il periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019 ed è stato pertanto chiesto a MOBY l'esecuzione d'urgenza del servizio in argomento;

VISTO altresì il Verbale di consegna dei servizi sotto riserva di legge firmato da entrambe le parti il 28.12.2018 (prot. n. 11990 del 28.12.2018);

VISTA la nota della Direzione generale dell'Area Legale della Presidenza – Servizio degli Affari Legali di Giurisdizione Amministrativa (prot. trasp. n. 475 del 14.01.2019) recante "T.A.R. SARDEGNA..." con cui vengono comunicati gli esiti della Camera di Consiglio in ordine al citato ricorso di BN Sardegna di Navigazione Srl, e viene, altresì, comunicato che il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e che il Collegio ha fissato l'udienza di merito al 19.06.2019;

CONSIDERATO che secondo le previsioni dell'articolo 32, comma 11, del DLgs 50/2016 l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa, tra l'altro, in caso di rinvio al giudizio di merito dell'esame della domanda senza concedere misure cautelari come nel caso in argomento;

CONSIDERATO altresì che l'incertezza dei tempi di risoluzione del contenzioso giurisdizionale insorto tra le parti di una procedura di gara potrebbe condurre la stipula del contratto ad un



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

differimento non determinabile; e che tale situazione potrebbe causare grave nocumento all'interesse pubblico a che si addivenga con tempestività all'esecuzione del contratto;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla stipula del contratto in argomento;

VISTA la nota della società Moby S.p.A., in data 25 gennaio 2019, che riscontra la nota di questo Servizio prot. n.946 del 24/01/2019 di richiesta di documentazione per procedere entro il 31/01/2019 alla stipula del contratto in parola;

VISTA la nota della società Moby S.p.A., in data 28 gennaio 2019, con la quale la Società chiede di differire di almeno 15 giorni la data di stipula del contratto in argomento in quanto sta "procedendo alla raccolta dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto";

RITENUTO di dover, pertanto, ricorrere alla prosecuzione dell'affidamento in via d'urgenza per il periodo di un mese dal 01/02/2019 al 28/02/2019, nelle more del perfezionamento degli atti relativi all'affidamento, in ragione della necessità di assicurare il suddetto servizio pubblico fino alla stipula e alla decorrenza dell'efficacia del contratto, verosimilmente il 1° marzo 2019, in quanto la mancata prosecuzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, e a richiedere, quindi la prosecuzione dell'esecuzione anticipata del servizio oggetto della concessione in parola;

RITENUTO per quanto sopra detto, di dover richiedere all'aggiudicataria Moby S.p.A. la prosecuzione dell'esecuzione d'urgenza - ai sensi dell'art. 32, commi 8, 11 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - del servizio di collegamento marittimo in continuità territoriale di cui alla procedura aperta (CIG: 7539076254), alle stesse condizioni previste nell'offerta presentata e negli atti gara;

RITENUTO di comunicare il presente provvedimento alla società Moby S.p.A.;

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità al presente provvedimento con la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti;

DATO ATTO che le somme a copertura della procedura aperta e del servizio oggetto di gara trovano stanziamento a valere sulle disponibilità previste nel Bilancio regionale come di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

seguito indicato: Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo SC07.0611, CdR 00.13.01.02, per un importo complessivo IVA inclusa pari a euro 63.377,16, quantificato proporzionalmente all'offerta di gara;

RILEVATO che all'impegno delle relative somme occorrenti, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 11/2006, si provvederà con successivi provvedimenti e che la spesa di cui trattasi è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

RITENUTO di provvedere in merito;

Per le motivazioni indicate in premessa:

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Art. 1 Di procedere, ai sensi dell'art. 32, commi 8, 11 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more del perfezionamento degli atti relativi all'affidamento del servizio, alla prosecuzione dell'esecuzione d'urgenza del servizio di collegamento marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica (linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio), di cui alla procedura aperta (CIG: 7539076254), in ragione della necessità di assicurare il suddetto servizio pubblico dal 1° febbraio 2019 e fino al 28 febbraio 2019, in quanto la mancata prosecuzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, e a richiedere la prosecuzione dell'esecuzione anticipata del contratto di servizio oggetto della concessione in parola.

Art. 2 Di richiedere alla Società **Moby S.p.A.**, con sede in Largo Augusto 8 - 20122 Milano (MI) (Codice Fiscale: 04846130633/Partita IVA: 133001990159), la prosecuzione dell'esecuzione d'urgenza, ex art. 32, commi 8, 11 e 13, del D.Lgs. n. 50/2018, del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica: linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v. di cui alla presente procedura, a decorrere dal 01.02.2019 e fino al 28/02/2019 e alle stesse condizioni previste nell'offerta presentata e negli atti gara.

Art. 3 Di comunicare il presente provvedimento alla società Moby S.p.A..



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- Art. 4 Le apposite somme per la copertura della procedura aperta e del servizio oggetto di gara sono previste nel Bilancio regionale come di seguito indicato: Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo SC07.0611, CdR 00.13.01.02.
- Art. 5 Il responsabile unico del procedimento (RUP) nonché Direttore dell'esecuzione è il Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei trasporti.
- Art. 6 La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
- Art. 7 Avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima.

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 31/98, all'Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato, secondo le modalità prescritte dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della medesima Direzione Generale.

Cagliari

Il Direttore del Servizio

(RUP)

Michela Farina

f.to digitalmente

Firmato digitalmente da

**MICHELA
FARINA**